



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto standard dell'Interprofessione Latte

## Proroga e modifica del 24 novembre 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità del decreto del Consiglio federale del 15 novembre 2017<sup>1</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto standard dell'Interprofessione Latte è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito del Regolamento concernente il contratto standard e le modalità per la prima e la seconda fase di acquisto di latte nonché la segmentazione, allegato al decreto del Consiglio federale menzionato alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*N. 9.3*

Le condizioni valide per l'acquisto di latte dei segmenti A e B per il mese seguente devono essere notificate individualmente per ogni segmento entro il giorno 20 del mese corrente. Le condizioni per la seconda fase di acquisto di latte devono essere notificate in franchi e chilogrammi, quelle per la prima fase di acquisto di latte in franchi e chilogrammi o in per cento (per segmento). Per le forniture in eccesso o in difetto è necessario in ciascun caso concludere accordi concreti.

*N. 10.3*

Le condizioni valide per l'acquisto di latte dei segmenti A e B per il mese seguente devono essere notificate individualmente per ogni segmento entro il giorno 20 del mese corrente. Le condizioni per la seconda fase di acquisto di latte devono essere notificate in franchi e chilogrammi, quelle per la prima fase di acquisto in franchi e

<sup>1</sup> FF 2017 6597

chilogrammi o in per cento (per segmento). Per le forniture in eccesso e in difetto è necessario in ciascun caso concludere accordi concreti.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

24 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr